

DIPARTIMENTO PRODUZIONE
DIPARTIMENTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO

SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Roma, 15 MAR. 1990
P.RI/R.03/3.51bis(8)
P.MI/C.05
S.IT/I.01
S.MR/O.04.400.24

p.n. UFFICI PRODUZIONE	T U T T I
" " UFFICI POT. E SVILUPPO	T U T T I
p.c. SIG. DIRETTORE GENERALE	S E D E
" " SIG. VICE DIRETTORE GENERALE (Ing. Massaro)	S E D E

3190

Oggetto: Segnale di chiamata per
i treni in arrivo dal
binario illegale.

1. PREMESSA

Come noto, l'art. 19/10 RCT (e corrispondente art. 36/6 IPCL) prevede, tra l'altro, in caso di circolazione a binario unico su linee a doppio binario non banalizzate e per i treni in arrivo dall'illegale, la fermata prima del deviatore d'ingresso delle stazioni interessate.

In tale circostanza, quando non sia stato possibile far prescrivere la soppressione della fermata suddetta, i treni devono essere fatti avanzare con le norme di cui all'art. 49/4 RS.

Al fine di snellire le procedure operative, si stabiliscono, in deroga alle norme vigenti, le disposizioni di seguito riportate, che, dopo un periodo di sperimentazione, verranno inserite nei testi regolamentari.

2. DISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE

In determinate stazioni, il segnale di chiamata di cui all'art. 51 bis/1 R.S. può essere installato, su apposito stante e ad altezza consueta, anche in corrispondenza del deviatore d'ingresso relativo agli arrivi dal binario illegale, senza, pertanto, essere associato ad un segnale di protezione di 1ª Categoria.

Tale segnale deve essere ubicato alla destra del binario a cui si riferisce.

3. DISPOSIZIONI NORMATIVE

- 3.1 L'attivazione di detto segnale di chiamata avviene previo spiombamento di apposito tasto normalmente piombato, applicando le medesime procedure stabilite dalla vigente normativa per l'uso del tasto Tz.
- 3.2 Nelle situazioni di cui al p. 2, il segnale di chiamata, quando è attivo, impone le stesse norme di comportamento già previste dall'art. 51 bis/3 R.5.
- 3.3 Ai treni circolanti sul binario illegale devono essere date le prescrizioni stabilite dai comma a), c), d) ed e) dell'art. 19/10 RCT (e corrispondente art. 36/6 IPCL).
Resta inteso che, all'occorrenza, per i treni suddetti potranno essere adottate le procedure di cui all'art. 19/11 RCT, non utilizzando il segnale di chiamata.
- 3.4 Nelle stazioni in cui viene installato il segnale di chiamata in questione non si dovrà fare ricorso alla facoltà di cui all'art. 19/9 RCT (e corrispondente 36/5 IPCL).
- 3.5 Nelle stazioni disabilitate e presenziate da agente di guardia, non dovrà essere azionato il segnale di chiamata relativo ai treni provenienti dal binario illegale e devono continuare ad essere praticate le prescrizioni di cui al comma a) dell'art. 19/12 RCT (e corrispondente art. 36/8 a) IPCL).
- 3.6 Restano valide tutte le norme attuali, in quanto non modificate dalle presenti disposizioni.

4. CRITERI DI APPLICAZIONE

- 4.1 Le disposizioni in questione potranno essere applicate:
- a) - nelle stazioni in cui è ipotizzabile il servizio con il solo D.M., secondo i criteri stabiliti a parte con nota P.RI/R/00044 - P.RI/S/03 - S.IT/I - S.IT/R/00060 del 9.1.90 dei Direttori dei Dipartimenti Produzione e Potenziamento e Sviluppo;
 - b) - in tutte le altre stazioni in cui l'applicazione del provvedimento può condurre ad un significativo snellimento del servizio.

Prioritariamente, si dovrà intervenire negli impianti del gruppo a), secondo le indicazioni temporali e finanziarie contenute nella nota S.IT/GC/000007 del 2.11.89 del Direttore Generale.

Successivamente, si potrà intervenire negli impianti del gruppo b), attingendo, eventualmente, anche a conti

annuali di bilancio.

4.2 Nel caso particolare in cui nell'interbinario per lo stesso senso di circolazione si trovi anche un segnale di protezione relativo ad altro binario, l'installazione del segnale di chiamata è subordinata all'autorizzazione dei Dipartimenti Produzione e Potenziamento e Sviluppo.

5. CONCLUSIONI

5.1 Gli Uffici Produzione restano incaricati di:

- emanare le necessarie norme di dettaglio;
- informare il personale dell'esercizio interessato, impartendo apposite disposizioni da distribuire a ciascun agente;
- relazionare, entro 3 mesi dall'inizio dell'esperimento, circa l'esito dello stesso.

5.2 Le presenti disposizioni dovranno entrare in vigore a partire dal 1°.7.1990.

Fregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO PRODUZIONE



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
POTENZIAMENTO E SVILUPPO

